

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Bulgaria per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata

[notificata con il numero C(2006) 6570]

(2006/929/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare gli articoli 37 e 38,

visti i pareri espressi dagli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea è fondata sullo stato di diritto, un principio comune a tutti gli Stati membri.
- (2) Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il mercato interno istituiti dal trattato sull'Unione europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea poggiano sulla certezza reciproca che le decisioni e le pratiche amministrative e giudiziarie di tutti gli Stati membri rispettano pienamente lo stato di diritto.
- (3) Questa condizione presuppone l'esistenza, in tutti gli Stati membri, di un sistema giudiziario e amministrativo imparziale, indipendente ed efficace, dotato di mezzi sufficienti, tra l'altro, per contrastare la corruzione e la criminalità organizzata.
- (4) Il 1° gennaio 2007 la Bulgaria diventerà membro dell'Unione europea. Pur riconoscendo il considerevole impegno messo in atto dalla Bulgaria per completare i suoi preparativi di adesione all'Unione europea, la Commissione europea ha indicato, nella sua relazione del 26 settembre 2006, alcune questioni in sospeso, in particolare per quanto riguarda la responsabilità e l'efficienza del sistema giudiziario e degli organismi preposti a fare ap-

plicare la legge, ambiti in cui occorre proseguire gli sforzi per garantire la capacità di questi organi di mettere in atto e applicare le misure adottate per stabilire il mercato interno e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

- (5) L'articolo 37 dell'atto di adesione autorizza la Commissione ad adottare misure appropriate in caso di rischio imminente di pregiudizio al funzionamento del mercato interno dovuto al mancato rispetto, da parte della Bulgaria, degli impegni che ha preso. L'articolo 38 dell'atto di adesione autorizza la Commissione ad adottare misure appropriate in caso di rischio imminente di carenze gravi in Bulgaria nel recepimento, nell'attuazione o nell'applicazione di atti adottati a norma del titolo VI del trattato UE o di atti adottati a norma del titolo IV del trattato CE.
- (6) Le questioni in sospeso, che riguardano la responsabilità e l'efficienza del sistema giudiziario e degli organismi preposti a fare applicare la legge, giustificano l'istituzione di un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Bulgaria per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata.
- (7) Qualora la Bulgaria non riuscisse a rispettare i parametri di riferimento in maniera adeguata, la Commissione potrebbe applicare misure di salvaguardia a norma degli articoli 37 e 38 dell'atto di adesione e in particolare sospendere l'obbligo, per gli Stati membri, di riconoscere e di eseguire, alle condizioni stabilite dalla legislazione comunitaria, le sentenze e le decisioni giudiziarie della Bulgaria come i mandati di arresto europei.
- (8) La presente decisione lascia impregiudicata l'adozione, in qualsiasi momento, di misure di salvaguardia in virtù degli articoli 36-38 dell'atto di adesione, purché sussistano le condizioni per la loro adozione.
- (9) È opportuno modificare la presente decisione se la valutazione della Commissione indica la necessità di adeguare i parametri di riferimento. La presente decisione sarà abrogata non appena tutti i parametri di riferimento saranno stati rispettati in maniera soddisfacente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ogni anno, entro il 31 marzo e per la prima volta entro il 31 marzo 2007, la Bulgaria riferisce alla Commissione sui progressi compiuti per quanto riguarda il rispetto di ciascuno dei parametri di riferimento esposti nell'allegato.

La Commissione può, in qualsiasi momento, fornire un'assistenza tecnica attraverso diverse attività oppure raccogliere e scambiare informazioni sui parametri di riferimento. La Commissione può inoltre, in qualsiasi momento, organizzare missioni di esperti in Bulgaria a tale scopo. Le autorità bulgare forniscono alla Commissione l'assistenza necessaria a tale riguardo.

Articolo 2

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, per la prima volta nel giugno 2007, le proprie osservazioni e conclusioni in merito alla relazione presentata dalla Bulgaria.

La Commissione riferisce nuovamente al Parlamento e al Consiglio in funzione dell'evoluzione della situazione e almeno ogni sei mesi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Parametri di riferimento di cui all'articolo 1 che la Bulgaria deve rispettare:

- 1) Adottare le modifiche da apportare alla Costituzione per eliminare le ambiguità circa l'indipendenza e la responsabilità del sistema giudiziario.
 - 2) Garantire un processo giudiziario più trasparente ed efficiente grazie all'adozione e all'attuazione di una nuova legge sul sistema giudiziario e del nuovo codice di procedura civile. Riferire in merito all'incidenza di tali nuove leggi e dei codici di procedura penale e amministrativa, segnatamente in fase istruttoria.
 - 3) Proseguire la riforma del sistema giudiziario per migliorarne la professionalità, la responsabilità e l'efficienza. Valutare l'impatto di tale riforma e pubblicare annualmente i risultati.
 - 4) Condurre indagini professionali e imparziali su accuse di corruzione ad alto livello e riferire in merito. Riferire in merito alle ispezioni interne delle istituzioni pubbliche e sulla pubblicazione dei beni degli alti funzionari.
 - 5) Adottare ulteriori misure per prevenire e combattere la corruzione, in particolare ai confini e all'interno delle amministrazioni locali.
 - 6) Attuare una strategia volta a combattere la criminalità organizzata, imperniata sui reati gravi, sul riciclaggio del denaro e sulla confisca sistematica dei beni dei criminali. Riferire in merito a indagini nuove e in corso, rinvii a giudizio e condanne in questi settori.
-